

Registro Generale n. 846/2022

pubblicata il 23/05/2022

Reg. del Settore n. 125 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore in favore del dipendente # omissis# collocato a riposo per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 legge n. 335/1995) e art. 55 octies d. lgs. N. 165/2001 e smi.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 846/2022pubblicata il 23/05/2022Reg. del Settore n. 125 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

D.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione somme per ferie maturate e non godute in favore in favore del dipendente # omissis# collocato a riposo per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 legge n. 335/1995) e art. 55 octies d. lgs. N. 165/2001 e smi.

Il Direttore di Settore

PREMESSO:

che il Sig. ... *omissis* ... dipendente a tempo indeterminato e pieno Cat. C5 del Comune di Cosenza è stato collocato a riposo per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 legge n. 335/1995) con decorrenza dal 01/03/2022 a seguito decisione della competente Commissione di Verifica, giusta determinazione dirigenziale RG n. 276/2022;

che nel periodo gennaio 2020/febbraio 2022, il dipendente in parola, a causa delle gravi condizioni di salute è stato ininterrottamente assente dal lavoro per malattia;

CONSIDERATO che le ferie maturano anche durante la malattia e che, nel caso di specie, il mancato godimento delle stesse non è imputabile né al lavoratore, né al datore di lavoro;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale con il n. 0022724/2022, con la quale il suddetto dipendente, ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute;

VISTI:

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 all'articolo 28, comma 9 dispone che: *“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”*;

il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio *“sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”*, ma immediatamente dopo aggiunge che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente *“nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*. Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello previsto dall'articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla *“razionalizzazione”* - attraverso la riduzione - *“delle spese per acquisti di beni e servizi”*, nonché a *“garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”*, anche attraverso misure volte ad assicurare *“la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”*. La disposizione prevede che *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono*

obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea”. Pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. Conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. Il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l’operatività del divieto;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute;

TENUTO CONTO che

il vigente “*divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne*” (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047);

nel caso di specie, la domanda di pagamento del compenso sostitutivo del congedo presentata dal dipendente, include il mancato godimento delle ferie antecedenti l’anno 2020, ma agli atti d’ufficio nell’anno 2019 non risulta alcun rinvio per esigenze di servizio, né risulta alcuna domanda di ferie presentata tempestivamente, nel medesimo anno e respinta dall’Amministrazione o posticipata all’anno successivo;

VERIFICATO, dunque a cura dell’ufficio presenze a seguito istruttoria in atti, che il dipendente in questione solo nell’ultimo biennio di servizio non ha potuto usufruire, per gravi motivi di salute, di 61 giorni di ferie maturate;

VISTA la sentenza n. 2349/2022 del Consiglio di Stato che ha chiarito aspetti relativi al diritto alle ferie annuali retribuite nell’ambito del rapporto di pubblico impiego;

ACCERTATO che, sulla base dei conteggi predisposti dall’Ufficio Stipendi, la somma da corrispondere a titolo di monetizzazione ferie maturate e non godute è pari a € 4.863,53, oltre

oneri riflessi ed Irap a carico Ente;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.57/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- Il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata;

- Di corrispondere al dipendente ... *omissis* ..., collocato a riposo per assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 legge n. 335/1995) con decorrenza dal 01/03/2022 a seguito decisione della competente Commissione di Verifica di Catanzaro, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica di monetizzazione delle ferie (n. 61 giorni) maturate nel periodo gennaio 2020/febbraio 2022 e non godute, la somma lorda pari ad € 4.863,53 così come quantificata dall'ufficio stipendi;
- Di dare atto che occorre impegnare e liquidare la spesa di € 1.157,52 per oneri riflessi e la spesa di € 413,40 per Irap a carico Ente;
- Di impegnare la spesa complessiva suddetta, con imputazione per come segue:
€ 4.863,53 (indennità sostitutiva delle ferie) sul capitolo 810/0, bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022;
€ 1.157,52 (oneri riflessi) sul capitolo 811/0, bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2022;
€ 413,40 (Irap) sul capitolo 819/0 del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022;
- Di dare atto che il pagamento della somma spettante avverrà con accredito bancario sull'Iban già comunicato all'ufficio stipendi
- Di trasmettere copia della presente all'interessato, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - DATI ANAGRAFICI

- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTEGGI
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - RICHIESTA

Cosenza 17/05/2022

Il Direttore di Settore
Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 20/05/2022

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Francesco Giovinazzo
